

**Documento tecnico a conclusione della riunione del 16.12.2008**  
**circa rinnovo CCNL lavoratori dei porti**

**Orario di lavoro**

- - Al primo comma dell'art. 5 del CCNL, per chiarimento, sostituire le parole "personale non turnista h 24" con le parole "personale turnista non h 24".
- Aumentare di 5 minuti la pausa retribuita prevista per lavoro che eccede le 6 ore effettive e continuative.
- I primi 3 c. delle norme transitorie inserite all'art. 5 vengono sostituiti come segue: "norme aggiuntive : gli accordi collettivi aziendali possono prevedere la realizzazione dell'orario settimanale partendo dall'orario legale di 40 ore settimanali ed utilizzando anche parzialmente il riconoscimento di giornate di ROL annuali (permessi). Le giornate o le ore di ROL, così determinate, eventualmente non fornite, saranno compensate con la maggiorazione per lavoro straordinario diurno.
- Al diciannovesimo comma, art.5, dopo le parole "indumenti di lavoro" aggiungere "esclusa la vestizione dei DPI individuati nel DVR".

**Lavoro straordinario**

- All'art. 8 CCNL, Norme riguardanti i dipendenti delle Autorità Portuali, la percentuale per lavoro straordinario feriale diurno diviene 25% dal 1/1/2010, la percentuale per lavoro straordinario notturno, festivo, domenicale diviene 38% dal 1/1/2010.

**Riposo settimanale**

- Alla fine del primo comma dell'art. 9 CCNL inserire " ; " e aggiungere le seguenti parole : "in ogni caso non si potranno realizzare sequenze ininterrotte di giorni effettivamente lavorati superiori a 10. Tale disposizione non costituisce una deroga alla obbligatorietà di effettuare comunque due giorni di riposo settimanale in un arco di 14 giorni".

**"Griglia"**

- Si concorda la costruzione di una tabella contenente la casistica completa dei possibili utilizzi del dipendente al fine di superare le eventuali diverse interpretazioni in merito alle maggiorazioni turno e straordinario derivanti dall'attuale articolato contrattuale.

## **Classificazione del personale**

- Viene incaricato l'Ente bilaterale di condurre una analisi conoscitiva circa l'adeguatezza operativa del vigente piano classificatorio, riferendo alle parti stipulanti entro dicembre 2011.
- Inserimento in contratto di una nota interpretativa che confermi il diritto all'inquadramento al 3° livello del conduttore della gru di banchina che, dopo aver acquisito tutte le altre abilitazioni professionali richieste dal relativo profilo professionale esemplificativo, sia stato destinato dall'Azienda esclusivamente alla manovra della gru di banchina a valle del conseguimento dell'abilitazione a quest'ultimo mezzo.

## **Divisore orario** (art. 18 CCNL)

- Il divisore orario utile al fine di fissare la quota oraria di retribuzione, oggi 1/168 della retribuzione mensile, sarà 1/167 dal 1/12/2012.

## **Relazioni sindacali**

- Con riguardo al recepimento nell'ambito della Sezione 5 del CCNL Porti – Sistema di Relazioni sindacali – di quanto previsto dal D. Lgs.vo n° 25 del 6.02.2007 che attua la Direttiva Comunitaria 2002/14 relativa all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori, verrà rivisitato l'art. 39 del CCNL, inserendo anche la previsione dell'istituzione dei CAE.
- Non computabilità nel monte ore per attività RSU/RSA delle ore lavorative utilizzate per la partecipazione alle riunioni di Commissioni Consultive locali, Comitati Portuali, Comitati di igiene e sicurezza e delle ore di lavoro utilizzate per la partecipazione a riunioni convocate dall'Azienda/Ente (si computano in ogni caso quelle utilizzate per la contrattazione di secondo livello a prescindere da chi faccia la convocazione della riunione).
- Ai componenti della RSA/RSU turnisti, in occasione dell'utilizzo di ore di permesso sindacale per riunioni con l'azienda/A.P. e fino ad un numero di quote orarie corrispondenti alla durata della prestazione lavorativa che il dipendente avrebbe dovuto svolgere durante le ore di riunione, si corrisponderà, oltre alla normale retribuzione individuale, la maggiorazione oraria prevista dal CCNL in quella fascia oraria.
- Con riguardo all'ultimo comma dell'art. 43 del CCNL (permessi ai lavoratori componenti degli organi direttivi) si stabilisce che tali permessi non potranno essere inferiori a 12 giorni l'anno, ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore già stabilite dai contratti collettivi di "provenienza". Le OO.SS. comunicheranno alle imprese/A.P. i nominativi dei lavoratori membri dei direttivi ed invieranno le lettere di convocazione delle riunioni.

- - In aggiunta a quanto già previsto dall'art. 45 del CCNL, concessione di 2 ore l'anno retribuite per assemblea su argomento riguardante il documento di valutazione dei rischi – DVR.
- Nel limite di 15 minuti non viene computato il tempo impiegato per raggiungere il luogo fuori dalla sede dell'azienda/A.P. ove si tiene l'assemblea retribuita.
- L'azienda/A.P. comunicherà con cadenza trimestrale ad ogni Organizzazione Sindacale l'elenco dei lavoratori iscritti, le eventuali dimissioni intervenute (per riscontro) e l'ammontare dei relativi contributi sindacali.
- L'art. 40 del CCNL (Ente bilaterale nazionale) verrà adeguato mediante descrizione dei compiti dell'Ente bilaterale discendenti dall'atto costitutivo del medesimo.

### **Contrattazione di II livello**

- Inserire all'art. 52 del CCNL nell'elencazione delle materie demandate alla contrattazione di secondo livello anche :
  - regolamentazione delle trasferte e del lavaggio dei D.P.I. per le aziende che non stiano già applicando normative stabilite in materia dai CCNL di provenienza;
  - criteri per ripartizione dell'“incentivo” di cui all'art. 92 D. Lgs.vo n° 163/2006 (ex art. 18 L. n° 109/94), nel rispetto della disciplina legislativa e ferma rimanendo quindi la misura percentuale massima fissata dalle norme ed i beneficiari dalle stesse individuati.
  - Integrare la lettera j) inserendo dopo le parole “mansioni direttive” le parole “e quelli di 1° livello”.
  - Sempre all'art. 52 CCNL, alla fine dello stesso, cancellare la parola “Nota :”, che precede le parole “fermo restando”.
  - In sintonia con quanto convenuto col verbale del 29 maggio 2006, rafforzare il concetto già espresso al c. 1 art. 52 CCNL circa la non possibilità da parte della contrattazione aziendale di modificare quanto stabilito dal CCNL, salvo i casi espressamente demandati ad essa.
- Ai dipendenti di Aziende/A.P., le quali non abbiano mai stipulato accordi aziendali e per il prossimo biennio (cioè entro il 31/12/2010) non svolgano la contrattazione di II livello (circa le erogazioni variabili di cui all'art. 52 CCNL), e qualora gli stessi lavoratori non beneficino a quella data, in aggiunta al trattamento economico fissato dal CCNL, di erogazioni retributive collettive o di ad personam individuali (diversi da quelli già fissati dal vigente CCNL per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento, es. punto D) dipendenti A.P. art. 15), verrà erogato, a titolo perequativo, un “elemento retributivo di

garanzia” pari al 3% del minimo conglobato del singolo dipendente, con verifica annuale.

## **Mercato del lavoro**

- Le aziende /A.P. comunicheranno alle OOSS territoriali le assunzioni dei lavoratori con i contratti menzionati all’art.59.
- Possibilità di cumulare più contratti di lavoro a tempo determinato non oltre i 36 mesi previsti dalla legge (le parti stipulanti il CCNL Porti rinunciano esplicitamente in tal modo a superare questo limite con la contrattazione di secondo livello).
- - Affidare all’Ente bilaterale la individuazione di proposte per definire successivamente tra le parti i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante.
- - Rinuncia alla possibilità di individuare con la contrattazione di secondo livello una durata temporale inferiore ai 2 anni per l’apprendistato professionalizzante, che, inoltre, non potrà più essere utilizzato ai fini del raggiungimento di qualifiche professionali superiori al 2° livello impiegatizio.
- - All’art. 60 (apprendistato) CCNL, prima del paragrafo dedicato alla formazione, sostituire la percentuale 50% con 70%.
- - Modificare dal 10% al 15% la percentuale prevista al comma 13, art.63 (part-time).
- Riconoscere al lavoratore/trice a tempo parziale in caso di lavoro supplementare (escluso quando si attivano le clausole di elasticità) e straordinario le stesse maggiorazioni previste per i lavoratori a tempo pieno.

## **Trattamento economico**

- - Gli aumenti dei minimi tabellari conglobati di cui all’art. 15 CCNL sono ripartiti in 4 tranches nel biennio 2009-2010 e sul 4° livello sono i seguenti : euro 30 dal 1/1/2009, 25 dal 1/7/2009, 30 dal 1/1/2010, 25 dal 1/7/2010.  
Si riportano nell’allegato tranches e decorrenze degli aumenti dei minimi tabellari di tutti i livelli.
- - Dal 1.7.2010 l’indennità di funzione per i Quadri varia negli importi come segue:  
Quadri imprese profilo 2 e Quadri A. delle A.P.: 150 euro  
Quadri imprese profilo 1 e Quadri B. delle A.P.: 100 euro.

- Il 2° elemento retributivo dei dipendenti A.P., varia negli importi con le seguenti decorrenze:  
personale 1° liv. A.P. dal 1/7/2009 diventa € 210; dal 1/1/2010 € 225;  
Quadro B A.P. - dal 1/1/2010 € 300;  
Quadro A A.P. - dal 1/1/2010 € 360;

### **Decorrenza e durata**

Dal 1/1/2009 al 31/12/2012 per la parte normativa. Per la parte economica, in via eccezionale e senza che ciò costituisca modifica al modello contrattuale (accordo interconfederale del 23.7.93) si concorda di determinare gli aumenti del minimo conglobato relativi anche al secondo biennio (con “verifica” dopo il primo) che sul 4° livello sono i seguenti: euro 50 dal 1/1/2011, euro 52 dal 1/1/2012.  
Sono fatte salve le diverse decorrenze definite nella presente intesa.

All.: c.s.